

CONVENZIONE AI SENSI DELL' ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 117/2017)
TRA COMUNE DI AVIGLIANO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO _____-FINALIZZATA AL
TRASPORTO SOCIALE SUL TERRITORIO

Nell'anno duemilaventritre (2023), nel mese di _____, il giorno _____ () in Avigliano ,

TRA

Il Comune di Avigliano, P.Iva: 00881110761 -CF: 80001750761, rappresentata da Pina Iannielli, nata a Potenza il 14/08/1966, domiciliata per la carica in Avigliano al Corso Gianturco n. 31, presso la Residenza Comunale, il quale interviene in questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Avigliano (Pz), Codice Fiscale Ente 80001750761, nella sua qualità di Responsabile del Settore I - Amministrativo del Comune, ai sensi dell'art. 107, co.3 del D.lgs. 267/2000 ed in forza del Decreto Sindacale N.1/2023

E

L'Organizzazione di volontariato denominata _____ , (partita iva/codice fiscale _____), con sede legale in _____ rappresentata dal Presidente _____, nato ad _____ il _____

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 10/10/2023 è stato approvato il progetto *finalizzato al trasporto sociale sul territorio* per una durata di tre anni e ha demandato di procedere al Settore I tramite avviso *pubblico rivolto ad organizzazioni di volontariato per la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 117/2017*;
- che con determinazione del Settore I "amministrativo" n. 383 del 07/11/2023, è stato approvato l'avviso *pubblico rivolto ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 117/2017 finalizzata al trasporto sociale sul territorio e l'Allegato 1*;

- che con determinazione n. _____ del _____, è stato aggiudicato all'Organizzazione di volontariato _____ il servizio in oggetto;

Tanto richiamato e premesso, il Comune di Avigliano e l'Organizzazione di Volontariato _____ convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, dettato dall'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura selettiva, il Comune di Avigliano si avvale dell'attività dell'Organizzazione di Volontariato _____, per il servizio di trasporto sociale finalizzato ad utenti che presentano una situazione di fragilità sociale, come da progetto approvato con Delibera di Giunta comunale n. 111 del 10/10/2023

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto sociale per i residenti sul territorio del Comune di Avigliano è finalizzato a favorire la mobilità dei cittadini in carico ai servizi sociali territoriali, di norma persone fragili e/o in condizione di non autosufficienza psico-fisica, quali soggetti disabili, persone anziane, soggetti a rischio di emarginazione o affetti da patologie gravi con impossibilità motivata a raggiungere autonomamente centri riabilitativi e/o ospedalieri, ambulatori, autorizzati e inviati dal Servizio sociale territoriale, residenti nel Comune di Avigliano che non possono usufruire dei trasporti pubblici o di mezzi privati e costituiscono un presupposto fondamentale per la programmazione e realizzazione di percorsi e progetti individualizzati a favore dell'autonomia e della integrazione sociale.

L'elenco nominativo dei trasportati, completo delle relative destinazioni, sarà fornito all'Organizzazione di Volontariato dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Avigliano e verrà aggiornato tempestivamente ad ogni variazione.

Nella pianificazione dei percorsi si dovrà tener conto della necessità che gli utenti raggiungano i luoghi di destinazione con la minor permanenza possibile sugli automezzi garantendo la massima puntualità di arrivo.

ART. 3- TIPOLOGIA DI TRASPORTI

Il Servizio di trasporto sociale a carattere sperimentale che si intende avviare, per la durata di tre anni, garantisce servizi di tipo:

- a) Continuativo: inteso come servizio di trasporto a carattere socio-assistenziale effettuato giornalmente o più volte nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo;
- b) Saltuario: inteso come servizio di trasporto a carattere socio-assistenziale attuato per rispondere ad esigenze contingenti e temporanee, difficilmente definibili nel tempo e difficilmente programmabili.

Nel trasporto sociale non rientrano:

- il trasporto di ammalati gravi e infermi costretti a letto, per i quali occorrono ausili per la mobilitazione e mezzi di trasporto specifici;
- la prenotazione di prestazioni sanitarie e il ritiro di referti;

Il trasporto potrà essere effettuato esclusivamente nell'ambito del territorio dell'ASL di competenza e

comunque non oltre i 120 km da Avigliano.

ART. 4 – MODALITA DI ACCESSO AL SERVIZIO

I cittadini che intendono usufruire del Servizio di Trasporto sociale, dovranno presentare domanda presso l'Ufficio Sociale del Comune, l'attivazione della prestazione avviene su richiesta dell'interessato, previa verifica di disponibilità e valutazione del bisogno documentato, sarà trasmessa all'Associazione ovvero Organizzazione per il seguito di competenza.

ART. 5 – IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L'Organizzazione di Volontariato si impegna a svolgere l'attività propria del servizio secondo le modalità indicate nell'Avviso pubblico e sulla base del Progetto presentato, allegato alla presente Convenzione.

Gli orari e i punti di prelievo degli utenti saranno indicati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Avigliano, concadenza settimanale, che provvederà ad indicare i nominativi, le destinazioni, i luoghi e i tempi di prelievo e riconsegna dei soggetti trasportati, sulla base del parere dell' Assistente sociale di riferimento.

Il numero complessivo degli utenti è suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione ed eventuali variazioni di destinazione, orari o periodi di servizio, saranno preventivamente concordati con l'Organizzazione di Volontariato.

L'Organizzazione di volontariato garantisce di norma, i trasporti nel seguente orario:

- dalle ore 7,00 alle ore 18,00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

In casi di particolare necessità, verificata dal Servizio Sociale, i trasporti potranno essere effettuati in giorni festivi o in orari diversi.

ART. 6 –IMPIEGO DI MEZZI E VOLONTARI

Per le finalità del servizio l'Organizzazione di Volontariato dovrà avvalersi di mezzi propri anche in considerazione di quanto indicato nel Progetto (presentato per la partecipazione all'avviso pubblico)

In generale gli automezzi, messi a disposizione dell'Organizzazione di volontariato:

- dovranno essere idonei, omologati e abilitati all'uso, al fine di garantire la sicurezza del servizio;
- dovranno essere regolarmente assicurati e revisionati;
- dovranno essere quotidianamente puliti e igienicamente idonei;
- dovessero rendersi inefficienti dovranno essere sostituiti tempestivamente con mezzi aventi analoghe caratteristiche, in stato di perfetta efficienza ed in modo da non interrompere il servizio;
- dovranno comunque essere in regola con tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa in ordine alla circolazione e dovranno risultare coperti singolarmente per la RCA, Infortunio del conducente e Terzi trasportati e conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di trasporto di persone.

L'Organizzazione di volontariato dovrà avvalersi di volontario autista/accompagnatore che dovrà essere fornito di idonea patente per la guida di categoria corrispondente all'automezzo utilizzato. Il servizio

comprende l'ausilio agli utenti nella salita e discesa dal mezzo, allacciamento delle cinture di sicurezza,. Avrà inoltre funzioni di assistenza agli utenti trasportati, sorveglianza durante il tragitto. Tutti gli operatori impiegati nel servizio dovranno essere adeguatamente formati, anche in relazione al sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008).

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROGETTO

Al fine di una efficiente organizzazione del trasporto, l'Organizzazione di Volontariato individuerà un "Responsabile del Progetto".

Il Responsabile del Progetto si attiva per:

- assicurare la realizzazione del progetto
- rispetto degli obblighi assunti con la convenzione
- garantire la continuità dei volontari impiegati nel trasporto
- assicurare una stretta collaborazione con l'Ufficio Servizi sociali del Comune

ART. 8 – IMPEGNI DAL COMUNE E RIMBORSI

L'Ufficio Servizi sociali del Comune trasmette all'Organizzazione di Volontariato settimanalmente il calendario dei servizi come indicato nell'art. 2 ed effettua un monitoraggio del servizio

Il Comune si impegna a corrispondere all'Organizzazione di Volontariato i rimborsi previsti dalla presente Convenzione secondo le modalità disciplinate nel presente articolo e si impegna a comunicare immediatamente all'Organizzazione di Volontariato ogni evento che possa incidere sull'attuazione e sulla validità della presente Convenzione.

Per la realizzazione del servizio di trasporto di cui trattasi, l'Amministrazione mette a disposizione, un budget annuo massimo di Euro 18.000,00 (diciottomila/00).

La stipula della presente convenzione prevede come unica fonte di compensi, il rimborso delle spese sostenute dall'Organizzazione di Volontariato per l'esecuzione del servizio previsto in convenzione di cui all'art. 56 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117, riconoscendo il rimborso dei costi indicati nel Progetto nei limiti di cui sopra.

Potranno essere riconosciute spese relative a:

- costo del carburante, nel limite di un massimo di euro 13.000,00 annui
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, nel limite di un massimo di euro 3.500,00 annui
- costo dispositivi di sicurezza e opere di sanificazione dei mezzi utilizzati per il trasporto, nel limite di un massimo di euro 1.500,00 annui.

Tutte le spese saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa. Le prestazioni oggetto del rimborso di cui alla presente saranno documentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune mediante "schede riassuntive" dei servizi svolti. Detti prospetti, con allegata documentazione giustificativa delle spese sostenute, dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'Associazione.

ART. 9 – ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'

L' Organizzazione di Volontariato esibirà, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, apposite e congrue Polizze Assicurative (RCO, RCT), specifiche per i volontari impegnati nel progetto di trasporto sociale, la cui validità deve essere garantita per tutta la durata del progetto.

Quanto precede, nel rispetto del dettato normativo previsto dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017. L'Organizzazione di Volontariato solleva il Comune di Avigliano da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, per trascuratezza o per colpa.

L'Organizzazione di Volontariato è responsabile :

- dell'operato e del contegno dei volontari e del personale dipendente;
- degli eventuali danni che gli operatori (volontari/dipendenti) addetti al trasporto possono arrecare al Comune di Avigliano e/o a terzi

Inoltre, L'organizzazione di volontariato dovrà essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dell'eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari nonché , in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dei volontari oltre a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia

ART.10- SEDE OPERATIVA

L'Organizzazione di Volontariato dovrà disporre di una sede operativa sul territorio del Comune di Avigliano.

ART.11 – DURATA

La convenzione stipulata avrà validità di 3 anni, e potrà essere rinnovata per comune accordo tra le parti.

ART.12– VERIFICA, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il Comune di Avigliano si riserva la facoltà di verificare, nel corso dell'attività, l'andamento del servizio con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non garantiscono il corretto espletamento del servizio. Il Comune di Avigliano si riserva a propria discrezione, di modificare o sospendere il servizio oggetto del presente avviso in presenza di modifiche alla programmazione o organizzazione, che potrebbero sopraggiungere nei periodi di validità della convenzione, senza che l'Organizzazione di Volontariato possa opporre alcuna eccezione, salvo ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il periodo nel quale il servizio è stato svolto.

ART.13– TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GPDR), si informa che il Comune di Avigliano, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti per la partecipazione al presente avviso con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità esclusivamente connesse all'espletamento della procedura in oggetto

Il Titolare del trattamento è il Comune di Avigliano, indirizzo: C.so Emanuele Gianturco, 31;

Pec: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it

- il Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (R.P.D./D.P.O.) è l'Ing. Gianluca Arcomano

ART. 14 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 – comma 10 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto, le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Potenza.

ART. 15- NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento a quanto previsto nel Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Il Comune di Avigliano

Per l'Organizzazione di Volontariato